

**CLASSE L-1- CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN
ARCHEOLOGIA DEL MEDITERRANEO**

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO FORMATIVO

Art. 1 – Definizione delle attività di Tirocinio curricolare

1.1. Il tirocinio è svolto dallo studente in conformità al proprio piano degli studi.

1.2. A partire dall'anno accademico 2011/12 (ordinamento 270/04), le attività di tirocinio sono regolamentate secondo i seguenti prospetti 1, 2 e 3:

Prospetto 1 – Tipologia dei tirocini	
TIROCINIO INTERNO 1. Laboratori organizzati dal CdL, sia nelle strutture dell'Università Kore, che in convenzione con altri Atenei e/o Enti di ricerca. 2. Seminari organizzati e/o segnalati dal CdL.	TIROCINIO ESTERNO 1. Scavo archeologico. 2. Ricognizione archeologica. 3. Schedatura e catalogazione reperti presso magazzini di musei convenzionati. 4. Tirocinio tecnico-amministrativo e/o attività culturali (mostre, convegni, eventi, etc.), presso soprintendenze, musei, parchi archeologici, etc., nell'ambito delle relative convenzioni con l'Ente ospitante.

Prospetto 2 - Quantità dei tirocini		
TIROCINIO INTERNO max 3 CFU	TIROCINIO ESTERNO max 9 CFU	TOTALE 9 CFU

1.3. - Lo studente ha la possibilità di conseguire tutti i 9 CFU da tirocinio esterno; max. consentito da tirocinio interno: 3 CFU.

Prospetto 3 - Valore di 1 CFU per tipologia di tirocinio	
TIROCINIO INTERNO Secondo quanto deliberato dal CdL per ogni singolo laboratorio, seminario e/o ciclo di seminari.	TIROCINIO ESTERNO 1 CFU = 40 ore di attività pratica relativa a scavo e/o ricognizione archeologica, equivalenti al monte ore settimanale previsto in queste attività, articolate di norma su 5 giorni/8 ore giornaliere. 1 CFU: 25 ore di attività per attività che NON siano scavo e ricognizione archeologica, ovvero ai punti 3 e 4 del Prospetto 1.

1.4. Per gli anni accademici dal 2005/06 al 2009/10 (ordinamento 509/99) le attività di tirocinio sono regolamentate secondo il seguente prospetto 4, che include anche i CFU assegnabili alle "ulteriori competenze" previsti nei relativi piani di studio:

PROSPETTO 4 - anni accademici dal 2005/06 al 2009/10					
A.A.	Competenze informatiche	Competenze relazionali	Competenze linguistiche	Tirocinio	Totale
2005/06	2	2	2	4	10
2006/07	2	4 (idoneità II lingua Inglese)		6	12
2007/08	2	2		6	10

2008/09	2	2		6	10
2009/10	2	2		6	10

1.5. - Si precisa che i CFU attribuiti al tirocinio sono valori minimi e possono essere eventualmente colmati con quelli previsti per le "Ulteriori Competenze", e non viceversa.

1.6. - 1 CFU di tirocinio è pari a 40 ore di attività pratica; 1 CFU attribuibile alle "Ulteriori Competenze" è pari a 25 ore assolute secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 2, del presente Regolamento.

1.7. - Si precisa che 1 CFU di tirocinio da attività di scavo e /o ricognizione archeologica è pari a 40 ore di attività pratica, equivalenti al monte ore settimanale previste nelle attività di scavo e/o ricognizione archeologica articolate di norma su 5 giorni per 8 ore giornaliere. 1 Cfu è pari a 25 ore di attività formativa per le altre attività di tirocinio esterno (tecnico-amministrativo e/o attività culturali, schedatura e catalogazione dei reperti presso musei, soprintendenze, enti, etc...) per il quale va presentato il progetto di tirocinio individuale utilizzando la modulistica dell'UKEPASS.

ART.1 BIS - DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO EXTRA-CURRICOLARE.

Per attività di "tirocinio extra-curricolare" si intendono attività di tirocinio non previste dal piano di studi.

Tali attività non comportano l'acquisizione di ulteriori crediti formativi, bensì l'acquisizione di competenze debitamente certificate dal tutor universitario e dal tutor dell'Ente ospitante.

ART. 2 - FINALITÀ DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO

Il tirocinio, consistente nello svolgimento di attività pratiche presso strutture esterne e/o interne all'Ateneo, è finalizzato a creare un collegamento tra la didattica universitaria e la realtà del mondo lavorativo, permettendo di fare, attraverso la verifica operativa delle conoscenze acquisite, un'esperienza utile a fini delle esperienze professionali future.

Art. 3 - ATTIVITÀ DI TIROCINIO

1. Le attività di tirocinio possono essere conseguite secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 2-3.
2. Sono valutabili, ai fini del conseguimento dei CFU di tirocinio interno le attività formative promosse ed organizzate dall'Ateneo, o in convenzione con altri Atenei e/o Enti di ricerca, segnalate dal Corso di Laurea: convegni, seminari, laboratori non annessi agli insegnamenti, incontri di significativo valore formativo, che potenziano le conoscenze, le abilità, le competenze degli studenti. La partecipazione a tale attività prevede l'obbligo di firma di entrata e di uscita, nonché di un elaborato che sarà sottoposto a valutazione da parte del Corso di Laurea.
3. Sono valutabili, ai fini del conseguimento dei CFU di tirocinio esterno, le attività di: scavo archeologico, ricognizione archeologica, schedatura, catalogazione e tirocinio tecnico-amministrativo (presso missioni di scavo, soprintendenze, musei, enti di ricerca, parchi archeologici, archivi), tirocinio tecnico-amministrativo e attività culturali presso le istituzioni pubbliche di tutela e valorizzazione dei beni culturali.

ART. 4- INDIVIDUAZIONE ENTE/AZIENDA OSPITANTE

Gli Enti pubblici che svolgono attività di ricerca, tutela e conservazione dei beni culturali e archeologici costituiscono i referenti privilegiati per lo svolgimento delle attività di tirocinio. La stipula di convenzione di tirocinio formativo e di orientamento con le strutture ospitanti è di competenza del Centro UKEPASS, sentito il parere vincolante del Presidente del Corso di Studi.

Art. 5 - MODALITÀ DI ACCESSO E DI AVVIO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO

1. Le attività di tirocinio possono essere svolte sin dalla prima annualità, ma vengono riconosciute solo nella III annualità.
2. Le attività previste potranno essere svolte presso un'unica o più strutture, in relazione alla diversa consistenza oraria dei singoli progetti di tirocinio.
3. Il criterio della precedenza per l'ammissione, in caso di esubero rispetto alle strutture disponibili, è il minore numero di crediti residui per la laurea (vale a dire, viene ammesso prima al tirocinio chi ha acquisito più crediti al momento della domanda). Questo ordine può essere derogato su indicazione

dello stesso studente, se intende aspettare il turno per essere ammesso in una struttura preferita, ma al momento impegnata al limite massimo con altri tirocinanti già precedentemente ammessi.

ART. 6 - DOMANDA DI TIROCINIO

1. La domanda di tirocinio deve essere presentata al Centro UKEPASS.
2. I modelli necessari per adempiere a tutte le formalità previste dal tirocinio sono accessibili sul sito dell'Ateneo o si possono richiedere al Centro UKEPASS.
3. L'elenco delle strutture convenzionate per il Corso di Laurea è pubblicato sul sito online dell'UKEPASS.

ART. 7 - COMPITI DEL TUTOR ACCADEMICO E DEL TUTOR ESTERNO

1. Il tutor accademico coordina l'attività di tirocinio dello studente, ne concorda le modalità operative di svolgimento.
2. Il tutor esterno, indicato preventivamente dalla struttura ospitante, ha il compito di assicurare il corretto inserimento professionale del tirocinante nella struttura stessa, rispettando tutti gli obblighi e le procedure previste dal progetto formativo.
3. Ai tutors, in particolare, spettano le seguenti funzioni:
 - introdurre al contesto professionale (istituzionale, interpersonale, tecnico-strumentale) entro il quale si svolge il tirocinio;
 - effettuare, insieme al tirocinante, una specifica programmazione dell'esperienza definendone operativamente obiettivi, metodi e fasi, considerando l'effettiva durata del tirocinio rispetto al curriculum di attività formative con valenza di tirocinio già svolte e armonizzando tale programma con le caratteristiche del contesto;
 - verificare, attraverso un costante monitoraggio, l'esperienza svolta dal tirocinante, aiutandone la comprensione critica e apportando i correttivi e i suggerimenti per integrare l'esperienza medesima;
 - svolgere, se necessario, una funzione didattica integrativa a partire dagli elementi di valutazione che si evidenziano attraverso il monitoraggio;
 - procedere a una valutazione consuntiva del tirocinio, con riferimento tanto ai risultati formativi del singolo tirocinante quanto alle loro articolazioni con l'intero contesto istituzionale in cui l'esperienza del tirocinio si è svolta.

Art. 8 - ASSENZE ED INTERRUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO

1. Durante le attività di tirocinio, gli studenti svolgono le mansioni loro affidate quale adempimento dei propri obblighi di iscritti al Corso di studi.
2. In caso di assenza per malattia o per altro grave impedimento, il tirocinante è tenuto ad avvertire il tutor di riferimento, l'UKEPASS e a recuperare i giorni di assenza.

Art. 9 - VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO

1. Lo studente interessato, entro 30 giorni dal completamento del periodo di tirocinio, è tenuto a consegnare al tutor accademico il libretto-diario, il parere del tutor esterno, la relazione sulle esperienze svolte ed ogni altra documentazione fornita dal Centro UKEPASS ad inizio attività.
2. Il tutor accademico, responsabile del progetto di tirocinio dello studente, elabora la propria valutazione, assegna i CFU in base al presente Regolamento, e consegna tutta la documentazione, al Centro UKEPASS.

ART. 10 - TIROCINIO ALL'ESTERO

Lo studente può svolgere il tirocinio all'estero, secondo quanto previsto dall'art.18 del Regolamento Didattico di Ateneo e secondo le modalità pubblicate dal Centro UKEPASS.